

Milano, 4 giugno 2019



Agrippino Sidoti
Roberto Sidoti
Monica Sala
Paola Assanelli
Cristiano Meroni
Davide Greco
Lorenzo Agnoli
Carlo Pavarin
Beatrice Paoli
Eliana Di Maria
Erika Siragusa
Martina Basagni

of counsel

Gabriella Tei

member of Network



Massimo Minolfi
Gianni Coriani
Luigi Moncada

Milano – 20122
Piazza Velasca, 8
Telefono +39-02-4657501 r.a.
Fax +39-02-46575050

robertopietro.sidoti@milano.pecavvocati.it
agrippino.sidoti@milano.pecavvocati.it

Newsletter del 4 giugno 2019

❖ **Mancato rimborso degli oneri non maturati/goduti a seguito di estinzione anticipata**

I Collegi Arbitrali si sono negli anni occupati della questione inerente al rimborso degli oneri non maturati, né goduti, dal consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento.

È consolidato orientamento interpretativo dei Collegi Arbitrali (cfr. *ex multis*: Collegio di Coordinamento ABF n. 6167 del 2014; Decisione ABF n. 2155 del 2012; Decisione ABF n. 4145 del 06.12.2012; Decisione ABF Collegio Napoli n. 2466/2011; Decisione ABF n. 359/2011) che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, spetta al consumatore il diritto a vedersi restituiti (ove già non debitamente e previamente detratti dalla finanziaria in sede di conteggio di estinzione) gli oneri non maturati secondo i seguenti principi:

- in assenza, come nel caso in esame, di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, sono da rimborsare al cliente, per la parte non maturata, l'intero importo di ciascuna delle voci di costo versate, con esclusione di quanto versato per tasse e imposte (posto che in mancanza di una chiara e congrua indicazione pattizia, le voci di costo indicate nel contratto debbono considerarsi *recurring* e quindi rimborsabili pro quota);
- in caso di dubbi interpretativi, si richiama l'art. 35, co. 2, Codice del Consumo, che statuisce il principio del *favor consumatoris* nell'interpretazione del contratto, dovendo altresì considerarsi contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso;
- sono quindi da rimborsare al consumatore – per la parte non maturata – i costi assicurativi, in quanto il contratto di assicurazione, ponendosi a carico dell'intermediario, obbligato in solido con la compagnia di assicurazione, l'obbligo di rimborso del premio pagato anticipatamente e non goduto;
- l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito – ex art. 125, co. 2, TUB *ratione temporis* vigente – secondo un criterio di proporzione *pro rata temporis*, rispetto alla parte di finanziamento

non goduto. In base a tale criterio, l'importo complessivo degli oneri (commissioni, spese, premi assicurativi, ecc.) da rimborsare viene:

- a) suddiviso per il numero complessivo delle rate, e poi
- b) moltiplicato per il numero delle rate residue in applicazione del criterio *pro rata temporis*, considerato quale il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

avv. Roberto Sidoti